

COORDINAMENTO AER- ANTI - CORALLO

OSSERVAZIONI E ISTANZE RELATIVE ALL'ATTIVITA' POLITICA E
AMMINISTRATIVA DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ROMA 7 APRILE 1998

PREMESSA

Il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO che complessivamente rappresenta circa 1300 imprese (di cui circa 300 televisive e circa 1000 radiofoniche) a conclusione del Convegno "Emittenti locali: alziamo la voce!" svoltosi a Roma il 25/3/98 presenta una serie di osservazioni e di istanze relative alla attività politica e amministrativa del Ministero delle Comunicazioni.

Tali osservazioni e istanze riguardano in particolare le seguenti problematiche:

- RAPPORTI TRA IL MINISTERO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE;
- COMMISSIONE EX ART. 2, COMMA 4 DELLA LEGGE 422/93;
- CONFERME DI CONCESSIONE;
- AGGIORNAMENTO TECNICO DECRETI DI CONCESSIONE;
- AUTORIZZAZIONI ALLE MODIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI;
- CANONE DI CONCESSIONE PER LE IMPRESE TELEVISIVE LOCALI;
- AUTORIZZAZIONI EX ART. 29 DEL DPR 255/92 ALLA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI DIFFERENZIATI;
- RAPPORTI CON GLI ISPETTORATI TERRITORIALI;
- PIANO DI ASSEGNAZIONE FREQUENZE TELEVISIVE;
- FREQUENZE DI COLLEGAMENTO;
- SOGGETTI OPERANTI E RELATIVI IMPIANTI;
- TELEVIDEO;
- PROVVIDENZE ALLE IMPRESE RADIOFONICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA SULL'EDITORIA;
- CAMPI ELETTROMAGNETICI;
- ASSEGNAZIONE FREQUENZE DISMESSE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 11 DELLA LEGGE 249/97.

RAPPORTI TRA IL MINISTERO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE

Il Coordinamento AER, ANTI e CORALLO lamenta che ormai da tempo, diversamente dal passato, i rapporti tra il Ministero e le Associazioni di categoria, in ordine alle problematiche di competenza dello stesso Ministero, sono divenuti inesistenti.

In particolare si evidenzia che le Associazioni di categoria non sono state interpellate in occasione dei seguenti importanti atti del Ministero e che le stesse Associazioni hanno incredibilmente dovuto avere conoscenza di tali atti o dalla lettura della Gazzetta Ufficiale o a seguito di provvedimenti dell'Amministrazione emanati in esecuzione dei suddetti atti nei confronti di alcune imprese radiotelevisive.

Elenchiamo alcuni di tali atti:

- circolare 16/1/97 della DGCA del Ministero avente come oggetto "Autorizzazioni ex art. 6, comma 2 legge 422/93 (tale circolare fornisce una interpretazione particolarmente restrittiva della richiamata normativa, tale da modificare sostanzialmente il contenuto e la portata della norma);
- decreto 7/5/97 recante "Aggiornamento dei canoni per la radiodiffusione privata" (peraltro tale decreto prevede un illegittimo aumento dall'1/10/95 per i canoni radiofonici, che non è dovuto in quanto tali canoni sono stati definiti in deroga alle originarie disposizioni di cui alla legge 223/90, dell'art. 1. comma 3 sexies della legge 482/92);
- decreto 3/6/97 recante "Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze" (tale decreto ha soppresso numerose utilizzazioni per le imprese radiotelevisive private senza prevedere concrete soluzioni alternative);
- circolare 18/7/97 della DGCA del Ministero avente per oggetto "regie aggiuntive e relativi ponti radio" (tale circolare si pone in contrasto con la successiva legge 249/97 e nonostante ciò non è stata ancora revocata);
- decreto 9/9/97 recante "Determinazione del canone per l'effettuazione del servizio televideo" (con tale decreto è stato previsto un canone aggiuntivo non previsto da alcuna norma per le imprese che effettuano servizi televideo);
- decreto 24/10/97 recante l'attribuzione delle competenze ai vari uffici del Ministero per esercitare in via provvisoria i poteri dell'Authority in attesa dell'entrata in funzione di quest'ultima;

- decreto 20/2/98 recante "l'assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 31/7/97, n. 249;

- decreto 20/3/98 recante ulteriori "modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze".

Inoltre le associazioni di categoria non sono state interpellate relativamente:

- allo schema di decreto interministeriale ex art. 1, comma 6, lettera a) n. 15 relativo alla determinazione dei limiti per l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

- alle varie fasi di predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva che sono state fino ad oggi espletate dal Ministero;

- allo schema del disegno di legge concernente il differimento di alcuni termini previsti dalla legge n. 249/1997. Quote di programmazione ed interruzioni pubblicitarie televisive.

Le associazioni di categoria non vengono inoltre informate circa l'emanazione delle circolari del Ministero e circa le procedure adottate (e spesso repentinamente modificate) dallo stesso Ministero circa le varie problematiche del settore (come si è detto sono costrette a prendere cognizione di tali circolari solo a seguito di provvedimenti applicativi delle stesse emanati dalla Amministrazione).

AER, ANTI, CORALLO hanno più volte richiesto negli ultimi mesi incontri per discutere le suddette problematiche senza però ottenere alcun riscontro positivo.

In particolare hanno richiesto al Sottosegretario On. Vita:

- un incontro per discutere la problematica dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei (a tale richiesta non è stata mai data risposta);

- un incontro per discutere la problematica delle compatibilizzazioni (valutata positivamente dalle imprese radiotelevisive) operate in Piemonte dall'organo periferico dell'Amministrazione, e non condivise dal Ministero (sebbene tale richiesta sia stata genericamente accolta, l'incontro non è mai stato fissato);

- un incontro per discutere le problematiche di competenza della DGCA e degli Ispettorati Territoriali prima della riunione di questi ultimi del 24/3 u.s. e del Convegno AER, ANTI, CORALLO del 25/3 u.s. (a seguito di tale richiesta è stata data comunicazione della indisponibilità ad effettuare l'incontro).

Il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO ritiene che il sopradescritto modo di procedere:

- rappresenti una inversione di tendenza rispetto ai rapporti intrattenuti in passato con il Ministero;

- sia contrario ai principi di cui alla legge 241/90;

- non permetta alle imprese radiotelevisive di conoscere tempestivamente le determinazioni dell'Amministrazione;

- non permetta alle imprese radiotelevisive di formulare le proprie osservazioni (in uno spirito di collaborazione finalizzato anche alla diminuzione del contenzioso);

- contribuisca ad intensificare il contenzioso.

Si chiede pertanto che le associazioni vengano interpellate in sede di formazione dei decreti ministeriali e delle circolari applicative più significative (come in passato è quasi sempre accaduto e come peraltro la stessa legge 249/97 prevede con riferimento agli atti dell'Authority che il Ministero sta espletando in sede di supplenza);

COMMISSIONE EX ART. 2, COMMA 4 DELLA LEGGE 422/93

L'art. 2, comma 4 della legge 422/93 prevede che la Commissione prevista da tale norma sia formata (tra l'altro) da un esperto designato da ciascuna delle associazioni più rappresentative delle emittenti.

Si chiede pertanto che vengano definiti i criteri che permettano l'individuazione delle associazioni più rappresentative.

A tal fine è possibile fare riferimento:

- ad un numero minimo di associati;

- alla presenza di tali associati in un numero minimo di regioni e provincie;

- alla stipula da parte delle associazioni di CCNL.

